



Osservazioni ed Emendamenti

Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (AS 2272)

Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

Audizione presso la Commissione affari costituzionali

Senato della Repubblica

Roma, 30 giugno 2021

OSSERVAZIONI

Premessa

Il DL 80/21 contiene un pacchetto di misure urgenti finalizzate a consentire il potenziamento della capacità amministrativa di tutte le PPAA coinvolte nell'attuazione del PNRR.

Le principali misure in questione di interesse delle Province e degli enti locali intervengono sulle materie del **reclutamento** di personale a tempo determinato, conferimento di incarichi professionali, incarichi dirigenziali (art. 1), dell'**ordinamento professionale** dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 3, comma 1); della **mobilità** di dipendenti tra pubbliche amministrazioni (art. 3, comma 7), della formazione con il **riordino del FORMEZ** (art. 4), del **Piano integrato di attività e organizzazione** (art. 6), degli **incarichi di collaborazione** per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR (art. 9).

Nel DL sono previste risorse specifiche per assunzioni straordinarie a tempo determinato per alcune amministrazioni centrali per rafforzare la loro capacità amministrativa coerentemente con quanto previsto nel PNRR.

Non sono invece previste assunzioni straordinarie di personale specializzato per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali.

- Per questo è necessario definire in sede di Conferenza Unificata un **Accordo per l'attuazione del Decreto che sia finalizzato a individuare le risorse e gli strumenti per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali**, nell'ambito del quale occorre prevedere azioni per **potenziare le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane che dovranno supportare i Comuni del territorio nella realizzazione dei progetti del PNRR**.

L'obiettivo deve essere quello di costruire un percorso che non termini la sua efficacia nel 2026, ma getti le basi per una riforma strutturale della Pubblica Amministrazione italiana che consenta di utilizzare al meglio le risorse pubbliche favorendo una crescita duratura e sostenibile del Paese.

1. Assunzioni a tempo determinato e incarichi di collaborazione professionale (art. 1)

L'art. 1 (*Modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche*) contiene una pluralità di misure finalizzate a garantire il potenziamento della capacità amministrativa delle PA attraverso assunzioni straordinarie a tempo determinato di personale qualificato, incarichi di collaborazione professionale mirati e ampliamento del contingente di dirigenti a contratto.

Relativamente alle **assunzioni straordinarie a tempo determinato di personale qualificato**, al comma 1, si prevede che **le pubbliche amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR** possono porre a carico del Piano le spese per **assunzioni di personale a tempo determinato** specificamente

destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto, previa una verifica di ammissibilità di tali spese da parte dell'amministrazione centrale titolare della governance degli interventi ai sensi dell'art. 8, comma 1, del DL n. 77/2021, di concerto con la RGS - Servizio centrale per il PNRR.

- **Occorre prevedere che queste assunzioni a tempo determinato non siano limitate al PNRR ma siano utilizzabili anche relativamente al PNC.**

Occorre poi valutare la possibilità di estendere la disposizione anche agli altri programmi di utilizzo dei fondi europei.

La misura in questione deve ritenersi direttamente applicabile agli enti locali. Non a caso il comma 17 specifica che, fermo quanto previsto al comma 1, le restanti disposizioni dell'articolo 1 costituiscono norme di principio per Enti locali e Regioni.

Le assunzioni in questione avvengono in deroga alle limitazioni imposte dall'art. 9, comma 28, del DL n. 78/20, e alla dotazione organica. La norma specifica che in caso di verifica negativa le Amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle "facoltà assunzionali verificate".

- Questo passaggio va chiarito poiché le "facoltà assunzionali" si riferiscono alle assunzioni a tempo indeterminato e non a quelle a tempo determinato. Pertanto, anche **tutte le assunzioni comunque finalizzate all'attuazione dei progetti connessi al PNRR devono essere escluse dalle limitazioni di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/10.**
- La questione è particolarmente importante soprattutto per le Province che hanno limiti più ampi rispetto agli altri enti locali rispetto alle assunzioni a tempo determinato. Sarebbe auspicabile, a questo fine, **prevedere una norma che consenta anche alle Province assunzioni a tempo determinato negli stessi limiti consenti agli altri enti locali.**

Relativamente agli **incarichi di collaborazione professionale**, il secondo comma contiene due importanti specificazioni che riguardano i contratti a tempo determinato e gli incarichi di collaborazione, prevedendo che tali contratti possono essere stipulati per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Per quanto riguarda gli **incarichi dirigenziali a contratto**, il comma 15 prevede la possibilità di raddoppiare le percentuali previste dall'art. 19, commi 5-bis e 6, del D. Lgs. 165/2001, relativa alle amministrazioni statali.

Non è prevista analoga estensione espressa agli incarichi dirigenziali conferibili dagli Enti locali ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, anche se nell'ultimo comma si prevede le disposizioni dell'articolo sono norme di principio per gli enti territoriali.

- **Occorre pertanto prevedere una disposizione in sede di conversione del decreto che preveda espressamente la possibilità di un aumento della percentuale degli incarichi dirigenziali a contratto anche negli enti locali.**

2. Valorizzazione del personale e riconoscimento del merito (art. 3, commi 1-2)

L'art. 3 contiene alcune significative misure destinate a rilevare sotto il profilo dell'inquadramento del personale e del trattamento economico.

Attraverso la riscrittura del comma 1-bis dell'art. 52 del D.Lg. n. 165/2001, si prevede che i dipendenti pubblici siano suddivisi in almeno tre distinte aree funzionali, dando la possibilità alla contrattazione di istituire una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione.

- **Tale previsione assume particolare rilievo in fase di rinnovo dei CCNL del comparto pubblico, ma riguarda le amministrazioni centrali e non deve riguardare invece il comparto delle Regioni e delle Autonomie locali nel quale il CCNL prevede già l'articolazione in quattro aree funzionali e la previsione di disposizioni specifiche per l'inquadramento del personale di elevata professionalità.**

Inoltre, al comma 2, si introduce la possibilità di superare limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/17, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità, senza superare il tetto sul salario accessorio.

- **Ferma restando la richiesta da sempre avanzata dagli enti locali per l'abolizione del tetto sul salario accessorio previsto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/17, occorre estendere la norma che consente di destinare specifiche risorse per il trattamento accessorio delle posizioni organizzative a tutti gli enti locali, come già previsto nei Comuni privi di posizioni dirigenziali.**

La formulazione del comma 2 rende ancora più urgente accelerare l'emanazione del DM per il riordino della disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato per le Province e le Città metropolitane in attuazione dell'articolo 33, comma 1-bis del DL 34/19.

3. Il nulla-osta per il passaggio diretto tra amministrazioni (art. 3, comma 7)

La previsione di cui al comma 7 dell'art. 3, è molto rilevante per gli enti locali e ridefinisce, limitandolo, l'istituto del **nulla-osta per la mobilità volontaria** (passaggio diretto) tra Enti, prevedendo che il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza è richiesto solo nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire,

per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.

Si tratta di una misura particolarmente critica per gli Enti locali, peraltro in antinomia con la previsione dell'obbligo di permanenza nella sede di prima assegnazione per almeno 5 anni, stabilita dall'art. 3, comma 5-septies, del D.L. n. 90/2014, come modificato dall'art. 14-bis del D.L. n. 4/2019.

- **Per evitare lo svuotamento degli organici degli enti locali in un momento in cui si richiederà un impegno lavorativo sostanziale per l'attuazione del PNRR occorre escludere i Comuni, le Province e le Città metropolitane dall'ambito di applicazione di questa norma.**

4. Riordino del FORMEZ (art. 4, comma 3)

L'articolo 4 del DL prevede disposizioni di riordino del FORMEZ per supportare i processi di riforma amministrativa, di diffusione dell'innovazione e di attuazione del PNRR.

L'azione di riordino del FORMEZ dovrebbe essere indirizzata in modo più preciso nella direzione di supportare i processi di collaborazione tra gli enti locali in ambito provinciale e metropolitano in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, del DL 76/20 per accompagnare i processi di esercizio associato delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo a livello locale.

- **A questo fine si propone di prevedere nel Consiglio di amministrazione 3 rappresentanti delle autonomie territoriali designati dalla Conferenza unificata.**

5. Il Piano integrato di attività e organizzazione (art. 6)

L'art. 6 introduce il **Piano integrato di attività e organizzazione**, di durata triennale e soggetto ad aggiornamento annuale, destinato a definire la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione, l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Il Piano deve essere aggiornato e pubblicato entro il 31 dicembre di ogni anno, è obbligatorio per le Amministrazioni con più di 50 dipendenti, mentre per le altre è prevista una forma semplificata.

Si prevede che, con intesa in Conferenza Unificata, siano individuati ed abrogati tutti gli adempimenti da considerarsi assorbiti nel Piano (comma 5): il Piano della performance, il Piano

operativo del lavoro agile (POLA) il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC), il Piano delle azioni positive.

La mancata approvazione del piano è sanzionata con il divieto di procedere ad assunzioni di personale e di conferire incarichi, e l'impossibilità di erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti ai quali sia imputabile l'omissione.

Si prevede poi che sia definito un Piano-tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni (comma 6).

- **Occorre che questo Piano sia un vero strumento di semplificazione degli adempimenti soprattutto negli enti locali. A questo fine non c'è bisogno di un "Piano – tipo" uguale per ogni ente, ma piuttosto di definire linee di indirizzo entro ogni istituzione potrà trovare il percorso più indicato e azioni di accompagnamento e di supporto per il migliore riassetto degli enti nell'ottica della "buona amministrazione".**
- **Non sono previste, relativamente a queste innovazioni normative, norme di rafforzamento della capacità amministrativa che permettano di costituire uffici associati specializzati per il monitoraggio delle performance tra gli enti locali in ambito provinciale e metropolitano, anche estendendo la previsione dell'articolo 2 del decreto prevista per le amministrazioni centrali per consentire esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per i giovani negli enti locali.**

6. Incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti negli enti territoriali (art. 9)

L'art. 9 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la PA di concerto con il MEF e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, previa intesa in Conferenza unificata è effettuato il riparto, delle risorse, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 35 milioni di euro per l'anno 2024, destinate a finanziare il conferimento degli incarichi a professionisti ed esperti, da parte di Regioni ed Enti locali, attingendo dall'elenco del Portale del reclutamento (vedi §2), nel numero massimo di mille unità per il supporto nella gestione delle procedure complesse.

- **Nell'intesa in Conferenza unificata occorrerà verificare i criteri di ripartizione di questi incarichi a esperti tra le Regioni e gli Enti locali. In considerazione dei fabbisogni di personale degli enti occorrerebbe concentrare l'utilizzo di questi esperti per funzioni di amministrazione condivisa a livello locale in ambito provinciale e metropolitano a supporto di tutti gli enti locali del territorio, quali le stazioni uniche appaltanti e i centri di competenza per la transizione digitale.**

EMENDAMENTI

Esclusione dei limiti di spesa vigenti per tutte le assunzioni a tempo determinato del PNRR

All'articolo 1, comma 1, ultimo periodo sostituire le parole "entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate" con le parole "secondo le modalità previste dal secondo periodo del presente comma".

Motivazione

Il riferimento alle "facoltà assunzionali" nell'articolo è improprio poiché la norma tratta di assunzioni a tempo determinato e non a tempo indeterminato. Invece è essenziale chiarire che tutte le assunzioni a tempo determinato comunque finalizzate all'attuazione dei progetti connessi al PNRR devono essere escluse dalle limitazioni di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010.

Velocizzazione delle procedure di assunzione a tempo determinato

All'articolo 1, comma 14, è soppresso l'ultimo periodo.

Di conseguenza, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente comma:

“14-bis. Alle assunzioni previste nel presente articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

Motivazione

La previsione che consente di procedere alle assunzioni a tempo determinato senza esperire preventivamente le procedure di mobilità deve essere riferita a tutte le assunzioni previste dalla norma e non solo alle assunzioni mediante utilizzo di graduatorie vigenti.

Velocizzazione delle procedure di assunzione a tempo indeterminato

Dopo il comma 14, è aggiunto il seguente comma:

“14-bis. All’articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sostituire le parole “nel triennio 2019-2021” con le parole “nel triennio 2021-2023”.

Motivazione

Si propone di prorogare fino al 2023 la facoltà oggi consentita alle pubbliche amministrazioni (fino al 2021) per la quale si può procedere alle assunzioni a tempo indeterminato senza esperire preventivamente le procedure, al fine di accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione.

Assunzioni a tempo determinato nelle Province

All'articolo 1, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

“14-bis. All'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole “a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009” sono sostituite con le parole “con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”.

Motivazione

La proposta normativa supera la disparità di trattamento tra le Province e i Comuni e le Città metropolitane relativamente alle possibilità di reclutamento di personale a tempo determinato e con rapporto di lavoro flessibile. Le Province oggi hanno un limite del 50% mentre gli altri enti locali hanno un limite del 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali

All'articolo 1, comma 15, dopo le parole n. 165," aggiungere le parole e all'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,"

Motivazione

Anche se nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 17, è previsto che restanti disposizioni dell'articolo costituiscono norme di principio per le regioni e gli enti locali, occorre precisare che la possibilità di raddoppiare gli incarichi dirigenziali a tempo determinato si applica anche agli incarichi ex 110, comma 1, del TUEL negli enti locali.

Ambito di applicazione del piano straordinario di assunzioni a tempo determinato

All'articolo 1, comma 17, sopprimere le parole "limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al comma 5, lettera a), necessari all'assistenza tecnica".

Motivazione

L'art. 1 (Modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche) contiene una pluralità di misure finalizzate a garantire il potenziamento della capacità amministrativa delle PA attraverso tre fondamentali linee di azione: assunzioni straordinarie a tempo determinato di personale qualificato, incarichi di collaborazione professionale mirati e ampliamento del contingente di dirigenti a contratto.

In particolare, al comma 1 si prevede che le PA titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del Piano le spese per assunzioni di personale a tempo determinato specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto.

Il riferimento alle amministrazioni "direttamente titolari dell'attuazione dei progetti del PNRR" appare una restrizione dell'ambito soggettivo di applicazione del decreto non coordinata con le norme del DL 77 che invece estendono a tutti gli investimenti a valere anche sul PNC.

Si propone quindi un ampliamento dell'ambito di applicazione della norma estendendola alle assunzioni a tempo determinati del Piano nazionale di investimenti complementari.

Esperienze di formazione e lavoro negli enti locali

All'art. 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole "Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997" con le parole "Conferenza unificata" ed aggiungere dopo le parole "pubbliche amministrazioni" le parole "di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165"

Motivazione

La proposta mira ad estendere anche agli enti locali l'istituto dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Ordinamento professionale del personale dipendente da pubbliche amministrazioni

All'articolo 3, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: "Il presente comma non si applica al personale del Comparto delle Funzioni Locali."

Motivazione

L'art. 3 contiene alcune significative misure destinate a rilevare sotto il profilo dell'inquadramento del personale e del relativo trattamento economico.

Attraverso la riscrittura del comma 1-bis dell'art. 52 del D.Lg. n. 165/2001, si prevede l'istituzione, attraverso la contrattazione collettiva nazionale, di un'area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Tale previsione assume particolare rilievo nell'attuale fase di rinnovo dei CCNL del comparto pubblico.

Nel CCNL Comparto delle Funzioni Locali, l'istituzione di tale ulteriore Area risulta ultronea esistendo già l'Area delle Alte Specializzazioni e Posizioni Organizzative.

Peraltro, la maggiore criticità è determinata dalla specificazione, contenuta nell'ultimo periodo, secondo cui: "all'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente".

La conseguenza di questa specificazione è che tutti gli incrementi di spesa determinati da: istituzione della nuova categoria di inquadramento per il personale di "elevata qualificazione", progressioni orizzontali, progressioni verticali, dovrebbero essere finanziati riducendo il personale a tempo indeterminato che quindi non potrebbe essere poi sostituito con nuove assunzioni.

Si propone pertanto di disapplicare tale disposizione al personale del Comparto delle Funzioni Locali.

Trattamento economico accessorio negli enti locali

All'articolo 3, comma 2, alla fine aggiungere il seguente periodo: "All'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sostituire le parole "per i comuni privi di posizioni dirigenziali" con le parole "per gli enti locali".

Motivazioni

In considerazione della specificità delle situazioni in cui versano i Comuni, le Province e le Città metropolitane si propone di estendere la norma che consente di destinare specifiche risorse per il trattamento accessorio delle posizioni organizzative a tutti gli enti locali, come già previsto negli enti locali privi di posizioni dirigenziali.

Nulla-osta preventivo per la mobilità di personale in uscita

All'articolo 3, comma 7, dopo le parole "enti del servizio sanitario nazionale" sono inserite le seguenti: "e degli enti locali".

Motivazione

Particolarmente critica per ANCI e UPI è la previsione di cui al comma 7 dell'art. 3, che ridefinisce, limitandolo, l'istituto del nulla-osta per la mobilità volontaria (passaggio diretto) tra Enti, prevedendo che il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza è richiesto solo nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.

Si tratta di una misura destabilizzante per l'organizzazione di Comuni, Province e Città metropolitane, che sono le sedi meno attrattive in termini economici, considerate le retribuzioni medie più basse rispetto alle amministrazioni regionali e centrali, e che quindi sono a rischio di un immediato esodo del personale con maggiore esperienza verso Regioni, Ministeri, Agenzie.

Si evidenzia peraltro come questa previsione sia in antinomia con l'obbligo di permanenza nella sede di prima assegnazione per almeno 5 anni, stabilita dall'art. 3, comma 5-septies, del D.L. n. 90/2014, come modificato dall'art. 14-bis del D.L. n. 4/2019.

All'articolo 4, comma 3, sostituire la parola "due" con la parola "tre".

Motivazione

L'articolo 4 del DL prevede disposizioni di riordino del FORMEZ per supportare i processi di riforma amministrativa, di diffusione dell'innovazione e di attuazione del PNRR.

L'azione di riordino del FORMEZ dovrebbe essere indirizzata in modo più preciso nella direzione di supportare i processi di collaborazione tra gli enti locali in ambito provinciale e metropolitano in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, del DL 76/20 per accompagnare i processi di esercizio associato delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo a livello locale. A questo fine si propone di prevedere nel Consiglio di amministrazione tre rappresentanti delle autonomie territoriali designati dalla Conferenza unificata.

Piano integrato di attività e organizzazione

All'articolo 6, comma 6, sostituire le parole "un piano tipo" con le parole "linee di indirizzo".

Motivazione

La previsione di un unico piano integrato di attività e organizzazione che sostituisce diversi piani e adempimenti che oggi sono in capo alle amministrazioni è sicuramente positiva, ma occorre che questo Piano sia un vero strumento di semplificazione soprattutto negli enti locali. A questo fine non c'è bisogno di un "Piano – tipo" uguale per ogni ente, ma piuttosto di definire linee di indirizzo entro ogni istituzione potrà trovare il percorso più indicato e azioni di accompagnamento e di supporto per il migliore riassetto degli enti nell'ottica della "buona amministrazione".

Monitoraggio delle performance organizzative a livello locale

All'articolo 6, comma 8, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative attraverso un ufficio associato istituito in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane."

Motivazione

Nell'articolo 6 non sono previste, relativamente a queste innovazioni normative, norme di rafforzamento della capacità amministrativa che permettano di costituire uffici associati specializzati per il monitoraggio delle performance tra gli enti locali in ambito provinciale e metropolitano.

Personale specializzato negli enti territoriali

All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole “per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), da parte di regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR” con le parole:

“per assunzioni a tempo determinato nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, di cui trecento destinate alle stazioni uniche appaltanti e ai centri di competenza per la transizione digitale delle province e delle Città metropolitane per lo svolgimento di funzioni a supporto di tutti gli enti locali del territorio”.

In subordine:

All'articolo 9, comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole “, di cui trecento destinate alle stazioni uniche appaltanti e ai centri di competenza per la transizione digitale delle province e delle Città metropolitane per lo svolgimento di funzioni a supporto di tutti gli enti locali del territorio”.

Motivazione

L'art. 9 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la PA, previa intesa in Conferenza unificata, è effettuato il riparto, delle risorse, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 35 milioni di euro per l'anno 2024, destinate a finanziare il conferimento degli incarichi a professionisti ed esperti, da parte di Regioni ed Enti locali, attingendo dall'elenco del Portale del reclutamento, nel numero massimo di mille unità per il supporto nella gestione delle procedure complesse. Le autonomie territoriali hanno richiesto da sempre che si procedesse ad assunzioni di personale specializzato a tempo determinato.

In ogni caso, nell'intesa in Conferenza unificata occorrerà verificare i criteri di ripartizione di questi incarichi a esperti tra le Regioni e gli Enti locali. In considerazione dei fabbisogni di personale degli enti occorrerebbe concentrare una parte di questi esperti (almeno trecento) per funzioni di amministrazione condivisa a livello locale in ambito provinciale e metropolitano a supporto di tutti gli enti locali del territorio, quali le stazioni uniche appaltanti e i centri di competenza per la transizione digitale, sulla base delle indicazioni provenienti dalle Assemblee provinciali dei Sindaci e dalle Conferenze metropolitane.